

**Tribunale di Pavia, Sentenza n. 532/2026 del 05-06-2026**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO  
Sezione Civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. ### - Presidente dott. ### - Giudice dott.ssa ### - Giudice ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1807/2023, promossa da: ### nato a ### il ###, C.F. ###, residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso il suo studio. -RICORRENTE

e

### nata a ### il ###, C.F. ###, residente ###, ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata presso il suo studio. -RESISTENTE

OGGETTO DELLA CAUSA: ### di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti; domanda di modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione omologata; domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ### (C.F. ###) e di partecipazione alle spese straordinarie; domanda di revoca di ogni obbligo economico a carico del ricorrente in favore della resistente; domanda di risarcimento del danno da asserita privazione della figura materna in danno della figlia maggiorenne.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con ordine di annotazione all'### dello Stato Civile del Comune di ### che fossero modificate le condizioni economiche già stabilite in sede di separazione, ponendo a carico della resistente un contributo mensile di euro 200,00 in favore della figlia maggiorenne ### oltre al 50% delle spese straordinarie documentate; che fosse revocato ogni obbligo economico a proprio carico in favore della resistente; che la resistente fosse condannata al risarcimento del danno da privazione della figura materna in favore della figlia maggiorenne; con vittoria di spese e compensi di giudizio.

La resistente ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con ordine delle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge; che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alle domande proposte nell'interesse della figlia maggiorenne, ovvero, in subordine, che tali domande fossero dichiarate inammissibili e comunque rigettate; che fossero rigettate integralmente le domande formulate dal ricorrente; che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente in misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ###**

Con ricorso del 29/05/2023 ### ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ### e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ### nell'anno 1994 al n. 167, parte II, serie A, nonché la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale dei coniugi. Dal matrimonio è nata, in data ###, la figlia ### oggi maggiorenne. La separazione personale, originariamente giudiziale e poi trasformata in consensuale, è stata omologata dal Tribunale di Cassino in data ### e si è protratta ininterrottamente, con conseguente maturazione del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, come modificata dalla L. 55/2015. ### ha inoltre chiesto la revoca di ogni obbligo economico in favore della resistente, la condanna di quest'ultima a contribuire al mantenimento

della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e il risarcimento del danno da asserita privazione della figura materna in favore della figlia. A fondamento delle domande ha richiamato le condizioni di salute della figlia e le spese sostenute per la sua cura, nonché la propria situazione economica.

Si è costituita la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le ulteriori domande del ricorrente. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di quest'ultimo con riguardo alle pretese fatte valere nell'interesse della figlia maggiorenne e ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici #### in ragione delle proprie condizioni personali, sanitarie ed economiche.

Il procedimento è proseguito con l'udienza del 04/10/2023, nella quale le parti sono comparse personalmente con i rispettivi difensori. In quella sede è stato esperito senza esito il tentativo di definizione conciliativa; il giudice ha quindi disposto il deposito di documentazione aggiornata sulle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e sulla eventuale percezione di sussidi o pensioni di invalidità da parte della resistente e della figlia, rinviando per i successivi provvedimenti.

All'udienza del 17/01/2024, #### ha dichiarato di vivere con il padre, di essere proprietaria dell'immobile in cui entrambi abitano, gravato dal diritto di abitazione del padre, di non percepire pensioni o indennità e di aver ottenuto un'invalidità del 50% per sclerosi multipla, non sufficiente per il riconoscimento di prestazioni assistenziali. È stato altresì dato atto, su indicazione della difesa della resistente, della percezione da parte di quest'ultima del reddito di cittadinanza per euro 180,00 mensili nel novembre 2023.

In quella stessa udienza, il Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, rilevando che, allo stato, non risultava provata la percezione di fonti di reddito da parte della resistente, salvo il reddito di cittadinanza di euro 180,00 per il solo mese di novembre 2023, e che le condizioni personali e lavorative della stessa non lasciavano presumere una capacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità. Ha quindi disposto che l'#### depositasse documentazione attestante la percezione, da parte della resistente e della figlia, di indennità, pensioni o altri contributi previdenziali o assistenziali; ha confermato le statuizioni di separazione, da intendersi come condizioni provvisorie della causa di divorzio, ad eccezione della riduzione a euro 500,00 mensili dell'assegno in favore della resistente; ha ammesso, nei limiti indicati in verbale, le prove orali, delegandone l'espletamento alla dott.ssa #### e ha disposto indagini della #### di #### di #### sui redditi e sul patrimonio delle parti, con riferimento agli ultimi tre anni.

In esecuzione della delega, all'udienza del 18/03/2024 sono stati assunti gli interrogatori formali. La resistente ha riferito di soffrire da tempo di una patologia depressiva, di avere tentato il suicidio in due occasioni, di non avere svolto attività lavorativa stabile dal 2015 e di trovarsi, nelle fasi di peggioramento, nell'impossibilità di attendere alle ordinarie incombenze quotidiane. Ha altresì dichiarato di avere svolto soltanto lavori saltuari e di avere fornito contributi episodici in favore della figlia. Nel corso del medesimo incombenza ha inoltre confermato che l'abitazione di via #### già casa familiare, era stata venduta all'asta.

Il ricorrente, a sua volta, ha richiamato la pregressa corresponsione dell'assegno di mantenimento e ha contestato la richiesta di aumento avanzata dalla resistente.

In quella stessa udienza, la difesa della resistente ha chiesto la modifica del provvedimento con cui era stato ridotto a euro 500,00 l'assegno, deducendo il venir meno dei presupposti della riduzione in quanto il reddito di cittadinanza era stato percepito solo nei mesi di novembre e dicembre 2023 e la domanda di assegno di inclusione era stata respinta, chiedendo quindi l'ammissione dei documenti prodotti e la fissazione dell'assegno a euro 800,00.

All'udienza del 09/05/2024 è stata escussa la testimone #### la quale ha riferito, per quanto qui rileva, che durante periodi di ricovero o particolare difficoltà della resistente il ricorrente e i suoi familiari le prestavano assistenza materiale.

Nella stessa udienza è stata escussa, quale teste di parte resistente, #### assistente sociale presso il #### di #### di #### La teste ha riferito che la resistente è seguita dal 2015 in un percorso di cura e recupero, che presenta una diagnosi depressiva, che assume terapia farmacologica stabilizzante, che ha effettuato diversi ricoveri e che, nelle fasi di acuzie, manifesta inappetenza, decadimento fisico e difficoltà a provvedere ai bisogni elementari. Ha inoltre precisato che la resistente ricorre all'aiuto di amici e della #### per esigenze quotidiane e che vive in una casa in affitto.

All'udienza del 13/06/2024 è stato escusso il testimone #### medico psichiatra presso il #### di #### di #### Il teste ha confermato che la resistente è affetta da una patologia depressiva a decorso ondivago, caratterizzata da fasi di peggioramento e miglioramento, e che nei momenti di acuzie può determinarsi una compromissione delle funzioni elementari, tra cui l'alimentazione. Ha altresì precisato che le vicende familiari ed economiche possono avere inciso sul quadro clinico, senza esserne necessariamente causa diretta.

Nella stessa udienza è stata escussa la testimone #### sorella del ricorrente, la cui deposizione ha confermato, nei limiti di rilevanza, che nel periodo di maggiore fragilità della resistente il ricorrente e i suoi familiari le prestavano assistenza materiale.

Nel corso del giudizio sono stati acquisiti e prodotti atti e documenti relativi alle condizioni economiche delle parti e alle indagini disposte. In particolare, le indagini delegate alla #### di #### hanno consentito di ricostruire i redditi e taluni elementi patrimoniali. Dai dati acquisiti risulta che il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente presso #### S.p.A. pari a euro 45.321,00 per l'anno 2020, euro 44.554,00 per l'anno 2021, euro 45.046,00 per l'anno 2022, euro 45.448,00 per l'anno 2023; risultano altresì rapporti bancari e strumenti di pagamento collegati, un mutuo ipotecario acceso nel 2020 e un prestito fiduciario, nonché ulteriori rapporti finanziari indicati in atti; risultano beni mobili registrati e la titolarità immobiliare dell'abitazione in #### Via Napoli n. 106, con rendita catastale indicata in atti. Dalle medesime risultanze risulta che la figlia #### ha percepito, per gli anni 2022 e 2023, redditi da #### per le #### e del Servizio Civile rispettivamente pari a euro 2.754,66 e euro 2.627,34, e che ella risulta proprietaria dell'immobile di #### Via Napoli 106, gravato dal diritto di abitazione del padre. Per la resistente, le risultanze danno conto di rapporti bancari e di una carta ricaricabile sulla quale è stato accreditato il reddito di cittadinanza, di redditi indicati in euro 7.200,00 annui per gli anni 2020-2023, e della titolarità di terreni e di un fabbricato rurale, oltre alle ulteriori risultanze ipotecarie e catastali indicate nella relazione. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con trattazione scritta e concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli atti risulta la celebrazione e trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune di #### nell'anno 1994 al n. 167, parte II, serie A, nonché la protratta separazione personale dei coniugi, omologata nel 2015, e il decorso del termine previsto dalla legge sul divorzio. Non essendo controversa la definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine di annotazione all'#### di Stato Civile competente.

Vanno poi esaminate le domande economiche tra gli ex coniugi, con specifico riguardo all'assegno divorzile.

È principio consolidato, a seguito dell'intervento delle #### della Corte di Cassazione 18287/2018, che l'assegno divorzile assolve a una funzione composita, assistenziale e, insieme, compensativo-perequativa; il suo riconoscimento presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, imponendo una valutazione

comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della durata del matrimonio, dell'età dell'avente diritto, del contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale e dell'eventuale sacrificio di aspettative professionali.

Nel caso in esame, l'istruttoria ha restituito un quadro di fragilità psichica della resistente stabile nel tempo e concretamente incidente sulla capacità di attendere alle ordinarie esigenze di vita e di lavoro. Dalle dichiarazioni rese in interrogatorio formale e dalle deposizioni dell'assistente sociale e del medico psichiatra emerge una condizione caratterizzata da presa in carico sanitaria protratta, ricoveri, andamento clinico ondivago e fasi di acuzie tali da compromettere anche funzioni elementari. Nello stesso senso depone il fatto che la resistente abbia svolto, dal 2015, soltanto attività saltuarie, senza raggiungere una condizione di autonomia economica.

Sul piano reddituale, dagli accertamenti acquisiti risulta che il ricorrente dispone di redditi da lavoro dipendente in misura stabile e significativamente superiore rispetto alle risorse della resistente. Risulta altresì che il ricorrente sostiene in concreto oneri connessi alle esigenze abitative e di cura della figlia, la quale vive con lui e ha dichiarato di non percepire prestazioni assistenziali per insufficienza del grado di invalidità, pur essendo affetta da patologie importanti. Tali oneri, seppur rilevanti, non elidono la necessità di verificare se e in quale misura la resistente versi in condizione di inadeguatezza dei mezzi e impossibilità di procurarseli.

La comparazione delle condizioni economiche evidenzia un apprezzabile divario: il ricorrente dispone di reddito da lavoro dipendente stabile, oltre che di un assetto abitativo consolidato; la resistente presenta, invece, redditi contenuti, modeste disponibilità bancarie ed è titolare soltanto di terreni e di un fabbricato rurale. Risulta, inoltre, che ella vive in locazione, in forza di contratto registrato il ####, con canone annuo di euro 2.400,00, pari a euro 200,00 mensili, senza che emergano proprietà abitative o mutui a suo carico. Le condizioni di salute psichica, come descritte dai testi e dalla stessa resistente, incidono sul grado di concreta esigibilità di un percorso di autonomizzazione economica.

In tale contesto, deve riconoscersi in favore della resistente un assegno divorzile con funzione prevalentemente assistenziale, idoneo a garantire mezzi adeguati in relazione alle sue condizioni e al contesto complessivo, fermo restando che l'assegno non è strumento di conservazione del tenore di vita matrimoniale, ma misura di riequilibrio e sostegno, calibrata in concreto. Ai fini della quantificazione, vanno considerati il lungo periodo di convivenza coniugale, la stabilità reddituale del ricorrente, le condizioni sanitarie della resistente, nonché gli oneri che il ricorrente sostiene per la figlia convivente e non economicamente autosufficiente. Alla luce di tali elementi, avuto riguardo alla misura dell'assegno già corrisposto in sede di separazione e poi ridotto in via provvisoria nel presente giudizio, la somma di euro 600,00 mensili appare equa perché idonea ad assicurare alla resistente un sostegno adeguato alle esigenze essenziali di vita, senza imporre al ricorrente un sacrificio sproporzionato rispetto al complessivo assetto degli interessi coinvolti.

Passando alle domande relative alla figlia maggiorenne, la domanda risarcitoria per danno da privazione della figura materna, proposta dal ricorrente in favore della figlia, deve essere scrutinata in via preliminare sotto il profilo della legittimazione. Trattandosi di figlia maggiorenne, titolare in via esclusiva dell'eventuale diritto risarcitorio, il padre non è legittimato a proporre in nome proprio una domanda risarcitoria diretta a far valere un diritto altrui, salva la diversa ipotesi di procura o rappresentanza che non risulta dedotta e provata nel presente giudizio. Ne consegue l'inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Quanto alla domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne, occorre verificare la persistenza di una condizione di non autosufficienza economica alla luce dell'età, delle condizioni di salute e dell'effettiva capacità di procurarsi redditi. Nel caso di specie, la figlia ha dichiarato di vivere con il padre, di essere proprietaria dell'immobile gravato dal diritto di abitazione del medesimo, di non percepire pensioni o indennità e di essere affetta da sclerosi

multipla con invalidità del 50%. Dalle risultanze della ### di ### emerge inoltre la percezione, negli anni 2022 e 2023, di redditi derivanti dal servizio civile. Il quadro complessivo consente di ritenere che la figlia non abbia ancora raggiunto una stabile autosufficienza economica.

Tuttavia, la domanda di porre a carico della resistente un contributo mensile nella misura di euro 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, deve essere valutata alla luce della concreta capacità contributiva della resistente. Le risultanze e le testimonianze descrivono una condizione personale e reddituale fragile, con redditi annui contenuti e con una situazione sanitaria che incide significativamente sulla capacità di produrre reddito. In applicazione del principio di proporzionalità e della necessaria valutazione comparata delle risorse dei genitori, la contribuzione della resistente, ove imposta in misura non sostenibile, rischierebbe di comprimere i mezzi indispensabili della stessa, già bisognosa di sostegno. In tale contesto, la domanda del ricorrente, nella misura richiesta e con le modalità indicate, non può essere accolta.

Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore a quella richiesta dalla resistente e al rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Cassino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1807/2023, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede: - ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ### e ### e trascritto presso l'### dello Stato Civile del Comune di ### nell'anno 1994, atto n. 167, parte II, serie A. - Ordina all'### dello Stato Civile del Comune di ### di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio. - Pone a carico di ### e in favore di ### un assegno divorzile mensile pari ad euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, assegno che dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici ### del costo della vita, con adeguamento automatico. - ### inammissibile, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la domanda di risarcimento del danno da privazione della figura materna proposta da ### in favore della figlia maggiorenne ### e per l'effetto la rigetta. - Rigetta la domanda di ### volta a porre a carico di ### un contributo mensile al mantenimento della figlia maggiorenne ### nella misura di euro 200,00, nonché la domanda di porre a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie come richieste in atti. - Rigetta la domanda di ### di revoca di ogni obbligo economico in favore di ### nei limiti in cui tale domanda si ponga in contrasto con la statuizione sull'assegno divorzile di cui sopra. - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.